

Generali Italia S.p.A.

Assicurazione per le avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale euro 1.618.628.450,00 i.v. – Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto prevede un indennizzo per danni provocati ai prodotti agricoli da avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie



Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga ad indennizzare la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte in polizza, causato dalle seguenti avversità:

- ✓ catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità
- ✓ di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte
- ✓ accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole

qualora detti eventi siano indicati in polizza.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Ai fini della verifica dell'operatività della garanzia assicurativa, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da istituti o Enti Pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo s.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata



Che cosa non è assicurato?

- Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:
- × danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
 - × formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia; abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino incendio;
 - × danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
 - × danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
 - × danni dovuti a fitopatie;
 - × danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - × danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
 - × danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
 - × danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
 - × produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
 - × i danni indicati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte in polizza,



Ci sono limiti di copertura?

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli di mercato. L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia; il valore di tale franchigia è indicato in polizza per ciascuna avversità assicurata.

Inoltre sono applicati limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale, così come indicato in polizza e nelle Condizioni Speciali



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto. L'assicurato ha altresì l'obbligo di assicurare la produzione ordinariamente ottenibile relativa al prodotto in garanzia, e per le produzioni soggette a disciplinari, ha l'obbligo di rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Infine l'Assicurato si obbliga a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, non raccogliendo il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno.



Quanto e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella polizza a Generali Italia S.p.A.. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte in polizza, la garanzia decorre dal terzo giorno successivo a quello di notifica per le avversità grandine e vento forte, dal sesto giorno successivo a quello di notifica per le avversità alluvione, colpo di sole e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia e sbalzo termico, dal dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità brina e gelo e dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica per l'avversità siccità. Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per le colture a ciclo autunno-inverno la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi indicati in polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.